



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente  
ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 9.12.2022

Info/180/ ADR/Nomina del consulente ADR: esenzione anche per lo speditore

**NOMINA CONSULENTE ADR/ESENZIONI ANCHE PER LO SPEDITORE:  
LA NOTA MINISTERIALE ESPLICATIVA  
DEI CASI DI NON OBBLIGATORIETA'**

---

Ritorniamo sulla questione che ha preoccupato preoccupava anche le aziende di gestione in merito all'avvicinarsi della data del 1° gennaio 2023 nella quale per l'ADR 2019, che aveva esteso l'obbligo del consulente ADR anche per chi è solo "speditore", sarebbe divenuto operativo.

Finalmente invece è arrivata la tanto attesa esenzione. Il 21 dicembre 2022 è stata pubblicata la **nota esplicativa** del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose**.

Si riporta in calce anche la InfoANITA sull'argomento e si evidenzia sotto quanto è stato chiarito nella circolare ministeriale

La **figura del consulente** per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di **facilitare l'opera di prevenzione** dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose. A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è **da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023** (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, **l'obbligatorietà** della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo **ADR**, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Pertanto, stante il quadro normativo vigente, si configurano particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede infatti che **la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:**

- Nel caso in cui le loro **attività** riguardano **quantitativi**, per ogni unità di trasporto, che **non superano i limiti definiti** al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);

- Nel caso in cui **le aziende non effettuano**, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, **ma che effettuano occasionalmente** trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, **le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.**

Anche nelle condizioni di **non obbligatorietà** dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti **dovranno ottemperare** alle prescrizioni sancite dall'accordo.

Per gli approfondimenti gli allegati alla informativa di ANITA.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118  
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org)